

Contratti di cost sharing per banche e assicurazioni, esenzione IVA a rischio

Secondo l'Avvocato generale della Corte Ue l'art. 132 paragrafo 1 lettera f) della direttiva IVA dev'essere interpretato in senso restrittivo

/ Gabriella STRANO

Lo scorso 1° marzo, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue ha presentato le proprie conclusioni, con riferimento alla causa [C-605/15](#), con la quale la Corte è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale in relazione al regime di **esenzione IVA** di cui all'[art. 132](#), par. 1, lett. f) della direttiva 2006/112/CE.

In estrema sintesi, l'art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva IVA consente agli Stati membri dell'Ue di esentare dall'IVA "le prestazioni di servizi effettuate da associazioni **autonome** di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto **rimborso** della parte delle **spese comuni** loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza".

Negli scorsi decenni la Corte di Giustizia Ue si è occupata solo tre volte del regime di esenzione di cui all'art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva e delle innumerevoli fattispecie in essa ricomprese e, attualmente, dinanzi alla Corte sono pendenti nel contempo quattro cause riguardanti aspetti diversi dell'esenzione di cui trattasi.

In tale contesto, le conclusioni presentate dall'Avvocato generale, se recepite dal Collegio, rivestirebbero un'importanza fondamentale in relazione all'ambito applicativo della norma *ratione materiae* (applicabilità anche alle **assicurazioni**) e *ratione loci* (applicabilità alle cosiddette associazioni **trasfrontaliere**).

Secondo l'Avvocato generale, l'art. 132, par. 1, lett. f) della direttiva ricomprende, in ragione della sua collocazione sistematica e della sua genesi, soltanto associazioni di soggetti passivi IVA che effettuano [operazioni esenti](#) limitatamente ad alcune attività di interesse pubblico, tra le quali **non rientrano** i servizi finanziari e assicurativi.

Inoltre, a prescindere dall'ambito applicativo della norma *ratione materiae*, le difficoltà presenti nel valutare i presupposti applicativi dell'art. 132, par. 1, lett. f) da

parte di più Stati membri escluderebbero l'applicazione transfrontaliera dell'esenzione in esame.

Per l'Avvocato generale il gettito fiscale di uno Stato membro dipenderebbe, infatti, da situazioni (mutabili) e da valutazioni non verificabili compiute in altri Stati membri, il che provocherebbe **distorsioni** della **concorrenza**.

In senso opposto si pone la nostra norma nazionale di recepimento: il secondo comma dell'[art. 10](#) del DPR 633/1972, prevede, infatti, un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da consorzi, comprese le società consortili e le [società cooperative](#) con funzioni consortili, nei confronti dei consorziati e dei soci con una percentuale di detrazione, nel triennio solare precedente, non superiore al **10%** e a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci a predetti consorzi **non eccedano** i costi direttamente imputabili alle prestazioni di servizi ricevute.

La nostra norma nazionale si pone in senso opposto

In ambito nazionale, inoltre, il regime di esenzione si estende a tutte le strutture consortili che rispettino i suddetti requisiti "**a prescindere** dal settore di attività in cui operano" e – in assenza di una previsione espressa nonché coerentemente con la possibilità riconosciuta anche ai GEIE – anche alle prestazioni rese a soggetti residenti in altri Stati della comunità.

Se le conclusioni dell'Avvocato generale, improntate a un'applicazione **restrittiva** della norma in commento, dovessero essere recepite dalla sentenza della Corte di giustizia, vi sarà la necessità di una revisione delle norme nazionali, senza porre tuttavia problemi per le operazioni poste in essere nella vigenza dell'attuale normativa nazionale, similmente con quanto accaduto con la sentenza *Deutsche Bank* del 19 luglio 2012 relativa alla causa [C-44/11](#).

In ogni caso, le norme sul [Gruppo IVA](#) di futura applicazione potranno rappresentare per i gruppi bancari e assicurativi una soluzione sicuramente applicabile.